



ÈDIMARCA

ASSOCIAZIONE EDITORI MARCHIGIANI

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E' costituita una associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale che assume la denominazione di "Èdi.Marca-Associazione degli Editori Marchigiani".

L'associazione ha la sede legale in Ancona, in Via Giorgio Umani, n° 1/a e la sua durata è illimitata.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

L'associazione è volontaria, senza scopo di lucro e persegue i suoi scopi secondo i principi di autonomia, mutua assistenza, tutela e difesa della diversità culturale, frutto di una storia millenaria in quel particolare ambiente denominato "Regione Marche".

L'Associazione si propone inoltre:

- a) Riunire gli editori di libri, riviste, cartografia e prodotti dell'editoria elettronica e multimediale, operanti nella Regione Marche, favorendo lo sviluppo di rapporti di reciproca conoscenza e collaborazione.
- b) Rappresentare, assistere, tutelare gli interessi morali e materiali degli Associati;
- c) Promuovere la conoscenza degli Editori e della cultura marchigiana in Italia e nel mondo;
- d) Favorire, con spirito di mutua assistenza, la formazione di progetti editoriali che si realizzino con nuove imprese o nello sviluppo e nel miglioramento qualitativo delle imprese esistenti
Organizzare incontri, eventi, corsi di formazione e di aggiornamento per lo sviluppo di una imprenditoria editoriale marchigiana, soprattutto giovanile, da rivolgere anche dipendenti di aziende di settore e ai giovani disoccupati.
- e) Ricercare forme di promozione dell'editoria regionale attraverso collaborazioni con le Istituzioni Regionali, con il Sistema M.A.B. (Musei, Archivi, Biblioteche), e con ogni forma utile allo sviluppo dei nostri associati.
- f) Promuovere la partecipazione in forma associata degli editori marchigiani a mostre e fiere nazionali e estere.
- g) Promuovere la formazione di cataloghi unificati o portali web unificati per una migliore promozione del libro marchigiano-
- h) Realizzare iniziative associative nei confronti di Enti, Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche e private al fine di una loro sensibilizzazione e responsabilizzazione verso la realtà e i problemi dell'editoria marchigiana:
- i) Provvedere in proprio o attraverso affidamento di incarichi, all'espletamento di servizi connessi all'attività editoriale o convenzioni varie, realizzati in forma comune per agevolare il lavoro di ciascun associato (magazzino per acquisti comuni di materie prime, organizzazione di smistamento libri, rete distributiva regionale/nazionale/internazionale, etc.)
- j) Attivare quanto necessario per ottenere tutti i sostegni finanziari, pubblici e privati, per l'attuazione delle iniziative ritenute di volta in volta opportune per raggiungere i fini dello sviluppo editoriale regionale e di questa Associazione;
- k) Designare propri rappresentanti presso Enti, Organismi, Commissioni, in cui sia ammessa, prevista o richiesta una rappresentanza del settore editoriale,
- l) Promuovere ricerche e studi di settore per lo sviluppo del settore editoriale marchigiano;

Essa può perseguire i propri scopi anche aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali o sovranazionali, i cui statuti non siano in contrasto con il proprio. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità la costituzione di Consorzi promozionali, operativi e di servizi, nonché costituire società delle quali conservi il controllo.

TITOLO III

Soci

ART. 3

L'Associazione è composta da:

A) Soci Fondatori: Sono i soci che sono inseriti nell'Atto costitutivo dell'Associazione

B) Soci ordinari: possono far parte dell'Associazione le Case Editrici che abbiano sede legale e sociale nelle Marche, siano esse società di persone o di capitali, ditte individuali, cooperative o associazioni che possiedono i seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio
2. Un progetto editoriale
3. Un catalogo strutturato
4. Un anno minimo di attività.

I soci fondatori e i soci ordinari hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi.

Possono aderire o essere associate, inoltre, Case editrici che non possiedono tutti i requisiti o che non esercitano più attività, associazioni con fini editoriali, per giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può affiliare Associazioni di Editori, e associazioni culturali, a carattere regionale o nazionale o editori con sede legale in altre regioni, ma che operano per valorizzare opere di intelletto e autori della Regione Marche;

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 5

La qualifica di socio fondatore e ordinario dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa e all'Assemblea dei Soci;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di affiliato non dà diritto di voto.

ART. 6

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

-A pagare eventuali quote integrative per servizi istituzionali successivamente deliberate dal Consiglio Direttiva, al quale il socio intende liberamente partecipare.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
- Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o PEC.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, etc.;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali decise dall'Assemblea.

Esercizio Sociale

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario e una situazione economica preventiva da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale e il Revisore dei Conti, organi facoltativi.

Assemblee

ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione della situazione economica preventiva;
- e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- f) approvazione di eventuali Regolamenti;
- g) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 15

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante comunicazione elettronica a mezzo PEC, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario e della situazione economica preventiva

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione. Per l'Assemblea Straordinaria occorre la presenza di almeno due terzi degli associati.

ART. 17

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed e' formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di ___ membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo PEC da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario sono approvati nell'adunanza successiva e sottoscritti da tutti i consiglieri presenti e vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) predisporre situazione economica preventiva;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) Accettazione delle nuove domande di adesione ed eventuali deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio Sindacale e Revisore dei conti

Art. 21

Il Collegio Sindacale e Revisore dei Conti, organi facoltativi, laddove e se nominati, hanno funzioni di controllo. Vengono eletti dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Mentre il Revisore dei conti può essere unico.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Foro competente

ART. 24

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Ancona.

Norma finale

ART.25

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto dall' Assemblea dei soci del 24/01/2019

Il Presidente dell'assemblea

Mauvo Garbuglia

Il Vice-presidente dell' assemblea

Anna Rita Angelilli

Il Segretario dell'assemblea

Luca Bartoli